ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE "IL MANDORLO" ONLUS

PISA – Via Santa Marta n. 57

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 17 NOVEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 14,30, presso la sede legale – Via Santa Marta n. 57 – Pisa, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) – adeguamento Statuto dell'Associazione alla riforma del Terzo Settore;
2) - varie ed eventuali

Sono presenti i soci di cui all'elenco allegato come parte integrante del presente verbale (All.n°1) e la Sig.ra Ylenia Perini che si occuperà della gestione del verbale.

Prende la parola il Presidente che, verificato il numero dei soci presenti, dichiara valida l'Assemblea e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Perini; passa quindi alla trattazione degli argomenti all'o.d.g..

Punto 1) – adeguamento Statuto dell'Associazione alla riforma del Terzo Settore

Viene fatta una attenta lettura del nuovo Statuto dell'Associazione che, come All.n°2, forma parte integrante del presente verbale.

Dopo aver esaminato il documento l'Assemblea approva alla unanimità.

Alle ore 15,00, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta.

IL SEGRETARIO dell'ASSEMBLEA
(Ylenia Perini)

IL PRESIDENTE dell'ASSEMBLEA
(Giuseppina Bottino)
Giuseppina Bottino

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

24 NOV 2022

Registrato 2405 SERIE III

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO (*)
Elisabetta Martini

COMUNE DI PISA Comune di Pisa	E
Protocollo N.0139827/2022 del 30/11/2022	

STATUTO

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE IL MANDORLO PISA

ART. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") l'associazione e di volontariato denominata "Associazione Cure Palliative "Il Mandorlo Pisa-ODV"
Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

ART. 2) – SEDE

La sede legale attualmente viene stabilita in PISA, Via Santa Marta n. 57; la sede operativa si trova in PISA, via Garibaldi n. 198 presso Hospice, ADI-Cure Palliative dell'Azienda USL5 di Pisa.
Eventuali variazioni sia della sede legale che della sede operativa, qualora siano all'interno dello stesso Comune, non comporteranno variazione dello Statuto Sociale.

ART. 3) – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione ha durata illimitata, è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro.

Essa si propone di perseguire-le seguenti finalità di interesse generale come descritte all'art 5, comma 1 del DLgs 117/2017:
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'Associazione si propone i seguenti fini:
- sostegno all'Hospice, ADI-Cure Palliative USL n.5, destinata alla cura ed alla assistenza dei pazienti "terminali" o comunque "incurabili";
- promuovere, favorire la conoscenza e lo sviluppo della disciplina delle cure palliative con ogni modalità ritenuta opportuna, in particolare attraverso l'organizzazione di corsi, congressi, conferenze, pubblicazioni e seminari;
- promuovere e sviluppare la formazione del personale medico e paramedico, degli operatori del volontariato, istituendo corsi di formazione in Cure Palliative e/o finanziando la formazione del personale sanitario afferente all'Hospice, ADI-Cure Palliative Pisa;
- sostenere gli operatori sanitari ed i volontari in cure palliative nella prevenzione del burn-out favorendo l'aggregazione e il sostegno psicologico degli stessi;
- istituire borse di studio relative a progetti finalizzati alla cura ed alla assistenza dei pazienti terminali o inguaribili per qualsiasi patologia;

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
E
Protocollo N.0139827/2022 del 30/11/2022

- contribuire alla evoluzione di un'assistenza integrale sia durante la degenza, sia presso il domicilio dei pazienti terminali, anche con la donazione di strumenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi;
- favorire e promuovere una concreta solidarietà tra le famiglie e le organizzazioni che si occupano del problema;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari e l'opinione pubblica in generale, al fine di adottare provvedimenti tesi a migliorare l'assistenza ai pazienti terminali e alle loro famiglie;
- mantenere rapporti con Associazioni ed Organizzazioni, associarsi e far parte di organismi nazionali, europei ed eventualmente internazionali, aventi come scopo il coordinamento di tutte le attività relative alla cura ed al sostegno dei pazienti terminali;
- intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa e/o compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed all'occorrenza anche commerciale ritenuta utile e necessaria per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

L'Associazione, quindi:
- deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, limitatamente agli aiuti umanitari;
- potrà investire nella formazione degli operatori (personale medico, paramedico e volontari);
- ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

In via esclusivamente secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali "attività diverse" devono essere deliberate e determinate dal Consiglio Direttivo e svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

ART. 4) – I SOCI

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione.

In particolare l'Associazione si compone di:

- **soci fondatori**, tale qualifica è attribuita a quelle persone che hanno fondato l'Associazione;

- **soci ordinari,** tale qualifica è conferita a tutti coloro che chiedono di essere soci e sono ammessi. La richiesta di iscrizione deve essere rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale la esamina e decide sull'ammissione, in caso di decisione negativa è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci. I soci ordinari contribuiscono al fondo comune dell'Associazione con quota da definire, ogni anno, nella prima assemblea dei soci;

- **soci onorari,** sono le persone od Enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità anche senza versamento della quota sociale, ritenendoli in grado, per qualità, titoli od attività di offrire all'Associazione contributo di opera o di prestigio. La loro nomina è ratificata dall'Assemblea dei soci durante la prima assemblea utile. Essi avranno diritto di voto;

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
E
Protocollo N.0139827/2022 del 30/11/2022

- **soci sostenitori,** tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a tutte quelle persone che desiderano aderire all'Associazione conferendo un contributo economico particolarmente rilevante.

La qualità di socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

I soci godono dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.

I soci che prestano la loro opera come volontari presso l'Associazione vengono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 CTS.

Le attività prestate dai soci in nome e per conto dell'Associazione sono a titolo gratuito.

ART. 5) – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

E' dovere di ciascun socio partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale.

I soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di voto in seno all'Assemblea e possono ricoprire cariche sociali. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da chi esercita la potestà genitoriale.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente, il quale entro 30 gg li renderà disponibili alla consultazione.

ART. 6) – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il rapporto sociale non può avere durata temporanea e si estingue soltanto:

- con la morte del socio,
- con le dimissioni del socio da effettuarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,
- con l'esclusione del socio, previa audizione dello stesso validata dall'Assemblea per gravi motivi, tra i quali a mero titolo esemplificativo: indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuto, iniziative non approvate dal Consiglio Direttivo, morosità nel pagamento di due quote annuali per i soli soci ordinari. Il socio viene informato della decisione tramite raccomandata A/R. Il socio può ricorrere all'assemblea entro 30 giorni dalla piena conoscenza della delibera di esclusione.

In qualsiasi caso di estinzione del rapporto sociale non è mai dovuto al socio receduto il rimborso di quanto versato a titolo di quota o di liberalità.

ART. 7) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. Il Comitato scientifico
5. L'Organo di controllo, che verrà nominato al ricorre dei requisiti previsti dalla legge.

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
E
Protocollo N.0139827/2022 del 30/11/2022

ART. 8) - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci si compone di tutti i soci di cui all'art. 4.
L'assemblea è convocata, per scritto o per e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni), presso la sede dell'associazione o in altro luogo (purchè in Italia) dal Presidente o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo).
L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

I. Sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
II. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;
III. Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante
L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione, delibera su tutte le materie inerenti alle finalità di cui all'art. 3 ed in particolare:
1) - approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2) - elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
3) - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4) - delibera l'esclusione dei soci;
5) – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art 28 del Dl117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
6) – delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
5) - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Lo Statuto è modificato dall'Assemblea Generale dei Soci che risulterà valida, con la presenza dei 2/3 degli associati, e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento, dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei 3/ 4 dei soci, secondo le modalità indicate all'art 18 del presente Statuto.
Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; ove non sia disposto diversamente nel presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, ha diritto di intervenire in Assemblea e può farsi rappresentare con atto scritto per la singola Assemblea da altro socio, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati. Ciascun socio partecipante all'Assemblea può essere delegato a rappresentare un massimo di tre soci impossibilitati a partecipare. Le

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
E
Protocollo N.0139827/2022 del 30/11/2022

deleghe debbono risultare da atto scritto e non possono essere attribuite a membri del Consiglio Direttivo. Nel processo verbale dell'Assemblea si dà atto del numero dei soci presenti, sia in proprio che per delega.

ART. 9) - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di membri da 3 (tre) a 7 (sette) e, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
I membri elettivi sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri elettivi venuti a mancare nel corso del mandato per morte, per dimissioni possono essere sostituiti attingendo dalla graduatoria scaturita dall'assemblea elettiva, in base alle preferenze ricevute; l'eventuale sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato.
La mancanza della maggioranza dei Consiglieri elettivi determina lo scioglimento del Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Entro trenta giorni si procede comunque alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da tre membri del Consiglio. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta per scritto a mezzo fax, e-mail o lettera ordinaria almeno 5 giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In via eccezionale, il Presidente può convocare verbalmente il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è validamente riunito e può deliberare quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.
Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In particolare, il Consiglio Direttivo decide:

- su tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- ammette i nuovi soci;
- decide la convocazione delle Assemblee;
- cura l'osservanza dell'Assemblea;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- esamina i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Tesoriere;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- delibera la proposta circa i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, proposte che successivamente dovranno essere validate dall'Assemblea.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Ad esso spetta qualsiasi potere che non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi.

ART.10) - IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
E
Protocollo N.0139827/2022 del 30/11/2022

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente fare convocare dal Consiglio Direttivo l'Assemblea dei Soci per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13) - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Direttore del Comitato Scientifico promuove la formazione degli operatori sanitari e volontari in Cure Palliative e la produzione di Studi Scientifici.

ART. 14) – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15) - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione ;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative;

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
E
Protocollo N.0139827/2022 del 30/11/2022

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali utili o di avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8, co 1 D. Lgs 117/2017.

ART. 16) - UTILI SOCIALI

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali utili o avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altri e Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge

ART. 17) - BILANCIO E RENDICONTO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 CTS, unitamente al bilancio previsionale dell'esercizio in corso.

Tali documenti saranno approvati dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno.

In caso di superamento delle soglie dettate dall'art. 14 del CTS o comunque dalla legge, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio sociale.

ART. 18) - SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio indicando uno o più Enti del Terzo Settore come beneficiari, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Ogni associato ha la facoltà di proporre un Ente del terzo Settore a cui destinare il patrimonio residuo; la scelta ricadrà sull'Ente/Enti che hanno conseguito il maggior numero di voti. L'Assemblea di scioglimento dovrà anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i propri associati.

ART. 19) – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal CC e dalle altre leggi vigenti in materia.

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
E
Protocollo N.0139827/2022 del 30/11/2022